



Civile Sent. Sez. 1 Num. 25728 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 14/12/2016

SENTENZA

Rep. / C.I.,

Ud. 13/09/2016

PU

sul ricorso 8740-2014 proposto da:

PULLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL CORSO 300, presso gli avvocati DETTA e
ANDREOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato
VITTORIO GIORGI, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2016

1449

FALLIMENTO N. 1/13 BORTOLATO CRISTIAN, nella qualità
di titolare dell'impresa individuale SOLUZIONI E
SERVIZI di BORTOLATO CRISTIAN, in persona del Curatore
fallimentare dott.ssa SABRINA CAGNINA, domiciliato in



ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIANO DE TINA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato V. GIORGI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine infondatezza del ricorso.

f



8740-14

Svolgimento del processo

Il tribunale di Udine, con decreto in data 7-3-2014, ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Giovanni Pullini avverso lo stato passivo del fallimento di Cristian Bortolato.

L'opposizione era relativa, per quanto in effetti ancora interessa, a un credito di euro 280.000,00, e accessori, invocato con prelazione ipotecaria.

Tale credito era stato ammesso, invece, in chirografo, atteso il mancato consolidamento dell'ipoteca giudiziale nei termini computati ai sensi dell'art. 69-bis, secondo comma, legge fall., essendo il fallimento conseguito a una domanda di concordato avanzata dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 e attesa l'applicabilità del principio di consecuzione delle procedure.

Contro il decreto del tribunale, l'avv. Pullini ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, illustrati da memoria.

La curatela fallimentare ha replicato con controricorso e ha depositato anch'essa, ma fuori termine, una memoria.

Motivi della decisione

I. - Coi primi due motivi, il ricorrente censura la decisione del tribunale nell'interpretazione per cui l'art. 69-bis, secondo comma, della legge fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, sarebbe da estendere

1



anche alle ipoteche anteriormente iscritte. Da questo punto di vista deduce la violazione e falsa applicazione della norma citata e dell'art. 33, terzo comma, del d.l. n. 83 del 2012 come convertito, anche in relazione agli artt. 11 delle preleggi, 3 cost. e 6 della Cedu.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 69-bis, secondo comma, legge fall. e dell'art. 33, terzo comma, del d.l. n. 83 del 2012, in relazione all'art. 161 della legge fall., per avere il tribunale argomentato il rigetto dell'opposizione in base al principio di consecuzione delle procedure, l'operatività del quale andava invece esclusa in fattispecie di fallimento conseguente alla presentazione di una domanda di concordato in bianco.

Col quarto mezzo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al profilo di inammissibilità dell'eccezione revocatoria in mancanza di prova dell'inserimento della corrispondente azione nel programma di liquidazione del fallimento.

Col mezzo rubricato come motivo 4-bis egli deduce inoltre l'omessa motivazione del decreto sul fatto controverso sottostante.

Col quinto mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 93, 95 e 98 legge fall., non



potendo essere consentita la proposizione della revocatoria "in via breve", come eccezione a fronte di una domanda di insinuazione al passivo, le volte in cui la stessa non sia stata intrapresa dalla curatela o comunque non sia stata inserita nel programma di liquidazione o nella relazione di cui all'art. 33 della legge fall.

Eguale col sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme, unitamente però agli artt. 104-ter legge fall. e 295 e 297 cod. proc. civ. e ai principi costituzionali del giusto processo e di uguaglianza, che sarebbero lesi dalla affermazione di ammissibilità dell'eccezione suddetta in sede di verifica dello stato passivo.

II. - Il ricorso pone alla corte due questioni, in rapporto alle quali è consigliabile distinguere l'esame dei motivi appena riportati.

Alla prima sono da riferire i motivi da uno a tre.

La questione è quella dell'asserita illegittima applicazione dell'art. 69-bis della legge fall. perché nel caso di specie veniva in considerazione un'ipoteca giudiziale iscritta prima del d.l. n. 83 del 2012.

Secondo il ricorrente la norma, sotto pena di incostituzionalità, non può essere intesa come avente effetto retroattivo in rapporto a ipoteche anteriormente



iscritte; né può utilmente essere invocato il principio di consecuzione al cospetto di una domanda di concordato in bianco. In particolare non sarebbe ammissibile sottoporre a disciplina sopravvenuta atti ormai consolidati nelle formalità e negli effetti, tanto più laddove non siano stati perseguiti interessi pubblici ("dello Stato"), ma solo interessi privati, del debitore o della procedura, a far ritenere inefficaci atti posti in essere in prossimità della domanda di concordato.

III. - La tesi consegnata ai motivi suddetti è infondata. L'art. 67 della legge fall. prevede, al primo comma, tra l'altro che, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, "i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti".

A sua volta l'art. 69-bis, secondo comma, della medesima legge fall. prevede che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, "i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

Con siffatta specificazione la norma ha recepito, peraltro, proprio il principio di consecuzione tra le



procedure che il ricorrente contesta. Il quale principio, nell'interpretazione giurisprudenziale, assegnava rilevanza alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore (v. *ex aliis* Sez. 1^a 18437-10; n. 8439-12; n. 7624-16).

Nell'ottica della consecuzione il secondo comma dell'art. 69-bis ha puntualizzato che devesi far riferimento non alla presentazione ma alla pubblicazione della domanda di concordato al registro delle imprese.

IV. - Sempre il secondo comma, aggiunto dall'art. 33, primo comma, lett. a-bis), numero 2), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, si applica, in forza del terzo comma del medesimo art. 33, "ai procedimenti di concordato preventivo (...) introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione"; la quale legge (la n. 134 del 2012) è entrata in vigore il 12-8-2012.

Tale norma implica che gli effetti della previsione riformata della legge fallimentare (l'art. 69-bis) attengono (anche) agli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012.



Poiché in punto di fatto risulta dal ricorso che quella in esame era un'ipoteca giudiziale iscritta il 3-4-2012 e che il fallimento del debitore era conseguito a una domanda di concordato con riserva (cd. in bianco), pubblicata al registro delle imprese in data 12-9-2012, è abbastanza evidente, da un lato, che l'ipoteca non era affatto consolidata e, dall'altro, che alla stessa era estendibile, nel coordinamento delle citate disposizioni, l'effetto della modalità di computo del termine del richiamato art. 67 della legge fall.

V. - Non hanno alcun fondamento i rilievi di parte ricorrente intesi a evocare un'interpretazione costituzionalmente (o anche convenzionalmente) orientata dell'art. 69-bis in guisa tale da escluderne l'estensione agli atti pregiudizievoli compiuti prima dell'entrata in vigore della norma di modifica.

Difatti non può accogliersi l'assunto che paventa, in mancanza di simile interpretazione, l'illegittimità della norma medesima, in quanto il principio di consecuzione - come detto - pacificamente preesisteva alla riforma dell'art. 69-bis.

In rapporto alla previsione di cui si discute in questa sede non si pone quindi alcun problema di disparità di trattamento, giacché vale sempre (per quanto con le richiamate precisazioni) l'identico principio che lega la



sorte degli atti pregiudizievoli non solo all'epoca di loro realizzazione, ma anche alle regole informatrici delle procedure di insolvenza.

Che poi la norma abbia avuto come base di riferimento il nuovo istituto del concordato in bianco, per quanto pacifico, è ininfluyente ai fini di causa, non essendo da ciò desumibile alcunché onde supportare la pretesa di un regime temporale diverso da quello dal legislatore appositamente stabilito.

Tale regime, d'altronde, non avrebbe potuto essere diverso finanche per ragioni di ordine logico.

Attesa la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, sesto comma, della legge fall.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto.

Introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco, e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto.



Del tutto coerentemente l'ambito applicativo è stato elaborato a ritroso in rapporto alle domande di concordato pubblicate dopo l'entrata in vigore della medesima norma, per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie.

L'esegesi dell'ambito temporale considerato dall'art. 69-bis risponde quindi, nell'unico modo possibile, alla esposta esigenza di bilanciamento, avendo altresì la riforma del 2012 reso irrevocabili gli atti compiuti nel periodo successivo alla presentazione del ricorso di concordato, finanche con riserva.

Tenendo presente l'opzione per il regime di stabilità di tutti gli atti legalmente compiuti dopo tale momento (cfr. l'art. 67, lett. e), legge fall.) è chiaramente spiegabile anche la regola secondo cui, invece, per gli atti e i pagamenti anteriormente effettuati, e per le garanzie anteriormente iscritte, i termini delle revocatorie decorrono, ove sopravvenga il fallimento, dalla data di pubblicazione della medesima domanda di concordato nel registro delle imprese.

In conclusione, l'art. 69-bis, secondo comma, della legge fall. codifica il principio in relazione a tutte le ipotesi in cui il fallimento sia conseguito a una domanda di concordato, avendo trovato la propria *ratio* in base



alla contestuale previsione di ammissibilità di un concordato con riserva.

VI. - La seconda questione posta dal ricorrente attiene al profilo dell'ammissibilità dell'eccezione revocatoria nel giudizio di verifica dello stato passivo.

A tale questione sono dedicati i motivi dal quarto al sesto, i quali dunque possono essere esaminati unitariamente per connessione.

Pure codesti motivi sono infondati.

VII. - Ai sensi dell'art. 95, primo comma, legge fall., il curatore, esaminando le domande di cui all'art. 93, e predisponendo gli elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione (v. Sez. 1^a n. 26504-13, n. 8246-13, n. 1533-13, nonché Sez. 6^a-1 n. 4959-13).

L'eccezione, come d'altronde logicamente emerge dall'ultimo inciso della norma richiamata, non è affatto condizionata dalla circostanza che la corrispondente azione (revocatoria) sia stata inserita nel programma di liquidazione. Il che è dirimente per escludere la rilevanza del vizio di omessa pronuncia dal ricorrente



prospettato nel quarto motivo, avuto riguardo al principio secondo il quale un simile vizio non rileva al cospetto di questioni comunque infondate.

L'ulteriore censura di vizio di motivazione - di cui al motivo rubricato come 4-bis, è manifestamente inammissibile siccome afferente a questione di diritto.

Contro la possibilità di far valere la revocabilità di un'ipoteca in via di eccezione non può argomentarsi neppure facendo leva (come nell'odierno sesto motivo) su un'asserita impossibilità di garantire la sospensione del processo di verifica dei crediti per la residuale (e in tutto distinta) eventualità in cui la revocatoria sia stata separatamente introdotta in via di azione.

Si fatica a cogliere la pertinenza di simile argomento, stante che non è questa la situazione che rileva nel caso concreto.

A ogni modo può osservarsi che la sospensione del processo è istituto rimediale (e residuale), insuscettibile di costituire fondamento di istituti diversi.

VIII. - Il ricorrente paventa, sia nel quinto, sia (ancora) nel sesto motivo, che la revocabilità dell'ipoteca non sia in concreto stata eccepita dal curatore in sede di verifica dello stato passivo.



Tuttavia, anche a voler sorvolare sulla circostanza che il ricorso non soddisfa, a tal proposito, il fine di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del verbale di verifica, vi è che lo stesso ricorrente assume che il curatore aveva proposto l'eccezione nella sede dell' opposizione al passivo.

E tanto determina l'infondatezza di ogni doglianza, giacché deve essere confermato il principio per cui, se è vero che in tema di formazione dello stato passivo, a seguito delle riforme del 2006 e del 2007, il giudice delegato non può, rilevandone la revocabilità, escludere la garanzia di un credito per il quale sia stata iscritta ipoteca giudiziale, se non previa formulazione della corrispondente eccezione da parte del curatore, è altrettanto vero che il curatore, alla stregua di quanto specificamente sancito dall'art. 99, settimo comma, della legge fall., può sempre proporre nel successivo giudizio di opposizione quelle eccezioni che non abbia sollevato in sede di verifica (per tutte, Sez. 1^a n. 8246-13; n. 7918-12).

Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso è da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione forfetaria di spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 13 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola